

OGGETTO: AL VIA LA BANCA DATI GAS FLUORURATI

Senza nessun ritardo rispetto alla scadenza prevista del 25 settembre è entrata in funzione la Banca dati Gas fluorurati, ovvero una speciale sezione del Registro F-gas accessibile a:

- **venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- **imprese e persone** in possesso di certificato per **comunicare** i dati relativi agli interventi di **installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento**, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- **Operatori**, ovvero proprietari e gestori delle apparecchiature Fgas per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle **proprie apparecchiature**.

Con nostra precedente circolare pubblicata sul Notiziario (aprile 2019) comunicavamo l'entrata in vigore del **D.P.R. 146 del 16 novembre 2018**, che aveva apportato importanti novità alla disciplina F-gas.

In particolare, per i proprietari/gestori di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento contenenti F-gas il DPR prevedeva:

- Obbligo di utilizzare esclusivamente persone o imprese qualificate per le operazioni di installazione, assistenza, riparazione e smantellamento e per l'attività di controllo delle perdite, previa verifica della loro iscrizione al Registro F-gas (<https://www.fgas.it/?berror=v>);
- Obbligo di controllo delle perdite per talune tipologie di apparecchi;
- Sostituzione del registro cartaceo dell'apparecchiatura con la banca dati F-gas (il registro cartaceo va conservato per 5 anni);
- Abolizione della comunicazione F-gas da effettuarsi entro il 31 maggio a cura del proprietario/gestore dell'apparecchiatura.

Le comunicazioni sugli interventi svolti sono da oggi svolte esclusivamente dagli installatori/manutentori (non dagli operatori) in via telematica. Gli installatori/manutentori non qualificati e non iscritti al Registro non potranno trasmettere i dati

Le comunicazioni devono essere inviate per via telematica a cura degli installatori/manutentori entro 30 gg:

- dall'installazione dell'apparecchiatura;
- dal primo intervento di controllo sulle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento dell'apparecchiatura

L'operatore che si avvale, obbligatoriamente, di installatori/manutentori qualificati deve verificare l'avvenuta comunicazione accedendo alla Banca dati e scaricandosi l'apposito attestato.

Il proprietario/gestore (anche domestico) di apparecchi di refrigerazione/condizionamento che non si avvale di operatori qualificati rischia una sanzione da 10.000 a 100.000 euro e se non svolge i controlli sulle perdite da 7.000 a 10.000 euro.